



PROPOSTE PER IL SUPERAMENTO DI ALCUNE CRITICITÀ IN MATERIA DI FISCO

1) Cassetto unico delle agevolazioni d'impresa

L'esperienza recentemente vissuta con gli aiuti Covid-19 e l'autocertificazione TF dovrebbero indurre ad un **ripensamento generale** – nell'interesse semplificatorio tanto della PA quanto dei contribuenti - **sul modo di gestire le istruttorie, l'erogazione, la fruizione e il monitoraggio dei vari incentivi** destinati agli operatori economici (imprese e professioni).

La gestione, di una parte del tutto, attraverso la dichiarazione redditi (RU e RS) è inadeguata, troppo complessa e non intercetta, in tempo utile, le esigenze informative trasversali di Amministrazioni diverse (si pensi, ad esempio, in materia di credito d'imposta investimenti e R&S alla comunicazione via PEC istituita dal MISE per avere in tempo utile le stesse informazioni che l'Agenzia delle Entrate chiede con il quadro RU).

Occorre uno sforzo che coinvolga tutta la PA (Ministeri competenti, Regioni, CCIAA, ecc), previo il confronto con le associazioni che rappresentano le imprese e i professionisti, affinché si studi **l'ipotesi di creare un portale unico digitale** a cui tutte le amministrazioni di volta in volta coinvolte (MISE per Sabatini; AdE per crediti imposta investimenti; Mibact per credito imposta pubblicità; CCIAA per i sostegni locali, ecc) dovranno fare riferimento, al fine di progettare le istruttorie delle singole misure (contributi a fondo perduto, crediti d'imposta, sgravi, detassazioni ecc). Così facendo:

- la singola amministrazione competente dovrà pianificare per tempo (prima di aprire l'accesso alle agevolazioni) tutto ciò che occorre ai diversi scopi (anche statistici o di controllo della contabilità pubblica) compresi, in particolare, **l'aggiornamento** (ove necessario) **del Registro Nazionale Aiuti** e l'informativa sulla trasparenza ex art. 1 co.125 ss L. 124/2017;
- eventuali richieste d'integrazione di dati dovranno essere gestite esclusivamente attraverso il predetto portale (l'amministrazione avviserà l'interessato attraverso PEC e con messaggio all'accesso dell'utente stesso al proprio cassetto);
- **null'altro** potrà/dovrà essere gestito attraverso modalità diverse (**non più quindi il quadro RU e RS dal modello redditi**; non più istanze e/o autocertificazioni trasmesse in mille modi diversi);
- il portale dovrà essere **collegato al Registro imprese e all'Anagrafe tributaria** (ed eventuali altre amministrazioni competenti) per acquisire a flusso continuo, in automatico, tutto quello che è già previsto in detti archivi pubblici (ossia informazioni anagrafiche, bonifici dei contributi erogati, importi dei crediti d'imposta speciali compensati con F24, detassazioni operate in RF redditi e/o Irap, ecc);



- **gli operatori beneficiari**, con Spid e CNS, dovranno fare tutto esclusivamente da questo portale, compresa (ove necessario) l'eventuale delega all'intermediario (ad esempio la banca che finanzierà gli investimenti, per la Sabatini).

In questo modo **ogni operatore economico avrà a disposizione un proprio cassetto** con tutte le informazioni – anche storiche – che lo riguardano. A regime si potrebbe pertanto anche **superare l'attuale disciplina della trasparenza in nota integrativa bilancio** o sito internet (art. 1 co.125 ss L. 124/2017) consentendo al singolo soggetto di abilitare (entro aprile/giugno dell'anno successivo) la visualizzazione agli stakeholders dei contributi e sovvenzioni dal medesimo percepiti.

2) Superamento disparità trattamento nell'adesione alla Rottamazione Quater

Rottamazione – Quater di cui all'Art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023):

I Contribuenti diversi da quelli meno 'abbienti' (Isee Inf. Ad € 20.000) avevano potuto aderire solamente alla 'Definizione Agevolata, c.d. 'Rottamazione-Ter, in forza di quanto previsto dall'Art. 3, D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, e non anche alla "Definizione per estinzione dei debiti di cui all'Art. 1, commi 184 e 185 della Legge n. 145/2018", riservata, questa, alle 'Persone Fisiche' in situazione di "Grave e Comprovata difficoltà economica" (Saldo e Stralcio), che potevano sanare la loro posizione versando il 35% della quota capitale.

2

Ora con la Rottamazione – Quater i primi vengono rimessi 'in bonis', anche se non avevano onorato numerose rate delle diverse scadenze, addirittura con un piccolo vantaggio rispetto alla precedente misura e con 5 anni di tempo per onorare il tutto.

Diversamente, i soggetti meno 'abbienti' che avevano potuto accedere al c.d. "Saldo e Stralcio", pagando in linea capitale il 35% su 100, ora vengono rimessi anch'essi in bonis. Tuttavia se non hanno onorato anche la sola rata di luglio 2022 (la crisi da Covid non aveva ancora terminato i suoi effetti devastanti in termini anche finanziari) sono 'Soggetti Decaduti' dalla Definizione super agevolata della quale avevano diritto in forza di una Legge dello Stato, e devono, in quanto decaduti, versare il restante 65% (soluzione questa impraticabile per questi contribuenti).

Rispetto a situazioni che sono evidentemente analoghe, il trattamento è differente: entrambe le tipologie di contribuente, infatti, non hanno pagato rate della "concessa agevolazione" ma mentre i contribuenti della "Rottamazione ter" sono rimessi in bonis, quelli di cui alla legge 145/2018, ossia gli ammessi al "Saldo/Stralcio", non hanno analoga possibilità e sono esclusi dalla misura agevolativa, dovendo ora pagare l'intero debito fiscale.

Una condizione di evidente disparità che costituisce una violazione dell'art. 3 della carta costituzionale.

Sarebbe quindi necessario estendere il beneficio anche alla categoria di contribuenti che oggi ne resta esclusa.



Si dovrebbe altresì attuare lo slittamento del termine della presentazione della Nuova Domanda della Rottamazione – Quater, che permetterebbe anche al Governo di avere il tempo necessario per sanare l’ingiusta discriminazione ai danni dei contribuenti meno abbienti che avevano potuto aderire al c.d. “Saldo e Stralcio”.

3) Concordati Preventivi e Ristrutturazione dei debiti

Nei concordati preventivi e anche nelle “ristrutturazioni dei debiti” ancora in corso di omologa (o di rigetto della domanda) è presente una evidente criticità, ossia il fatto che se entro il mese di aprile non avviene il rigetto (ma anche in caso di omologa) il contribuente non può più presentare la domanda di rottamazione (o chiusura liti o altro) che gli consentirebbe di definire in tutto o in parte la propria posizione con il fisco.

La nostra proposta è quella di inserire nei termini di presentazione di cui ai commi 195 e 235 della L. 197/2022 i concordati preventivi e le domande di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale di cui alla legge fallimentare.

- Alla fine dei commi 195 e 235 Legge 197/2022: *Per le domande di concordato preventivo e di ristrutturazione dei debiti e di ogni altra procedura concorsuale di cui alla Legge Fallimentare, il termine per la presentazione della domanda di cui al presente articolo, viene differito a 30 giorni dalla omologa o dal suo rigetto.*

4) Ravvedimento Speciale

Ravvedimento Speciale di cui all’art. 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio per il 2023) ha istituito il c.d. “Ravvedimento Speciale” con scadenza 31.03.2023 della prima rata, scadenza che è stata prorogata al 30.09.2023.

Qualora un soggetto definisca l’errata omissione di una fattura sanando tutte le violazioni commesse con il versamento del tributo, anche a rate, e delle singole sanzioni ridotte ad 1/18° regolarizza la propria posizione nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.

Il problema sorge per la ditta ricevente la fattura che deve onorare la sanzione pari al 100%, secondo quanto disposto dal D.Lgs 471/97 (che disciplina le sanzioni anche in questa fattispecie di omissione, cioè la mancata emissione dell’autofattura, il versamento della relativa IVA a titolo di sanzione (100% del tributo, se non sanabile, equivale di fatto ad un ‘doppio versamento’ da parte dell’emittente e del ricevente la fattura).

La dottrina specializzata (*Ratio* Centro Studi Castelli Srl) conferma che il 100% della sanzione del ricevente la fattura non può essere oggetto del Ravvedimento speciale, e ciò probabilmente deriva dalla lettura della Sentenza di Corte di Cassazione, Sezione 2/Civile del 18.05.2022 N. 15579 (conclusioni dei Supremi Giudici, parte finale della Sentenza).

Poiché la sanatoria è oggetto di una legge successiva alla Sentenza, si renderebbe opportuna una integrazione del dettato normativo o una interpretazione autentica che permetta di



superare la presunta impossibilità di sanare l'irregolarità formale da parte del soggetto che non ha emesso l'autofattura.

5) Baratto finanziario – Necessari i decreti attuativi per consentire il meccanismo di compensazione crediti/debiti

La legge di Bilancio 2021 ha istituito il meccanismo di compensazione di crediti e debiti (sono esclusi quelli della PA) derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche (il baratto finanziario). La legge è nata a seguito della petizione lanciata nel 2020 dall'ANC insieme a Confimi Industria. L'introduzione di questo innovativo sistema è prevista attraverso l'implementazione della piattaforma SDI.

Purtroppo ad oggi mancano ancora i decreti attuativi e così il baratto finanziario, una misura semplice e di buon senso, che sarebbe in grado di essere utile a molti operatori economici, non ha trovato ancora attuazione.

6) Responsabilità del professionista - Assicurabilità delle sanzioni dirette in ambito tributario

Nel nostro Paese la normativa esistente esclude la possibilità di assicurare il rischio diretto per le sanzioni tributarie irrogate nei confronti del professionista, connesse allo svolgimento dell'attività professionale.

Sebbene negli anni questa evidente anomalia sia stata oggetto di discussioni, proposte di legge, emendamenti ed interrogazioni parlamentari e nonostante l'introduzione di un generalizzato obbligo di assicurazione professionale, continua a sussistere per i professionisti il vincolo di "non assicurabilità" del rischio di sanzioni dirette, che li espone, privandoli della facoltà di avvalersi della prevista copertura assicurativa, alla possibilità di dover rispondere e garantire con il loro patrimonio personale nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

Riteniamo indispensabile un cambiamento della normativa *attuale in forza del quale le sanzioni dirette di natura fiscale irrogate ai sensi del D. Lgs. 472/1997 siano escluse dal novero delle operazioni vietate di cui all'art. 12 del Codice delle Assicurazioni Private* (che vieta assicurazioni aventi per oggetto il pagamento di sanzioni amministrative) facendo quindi in modo che il rischio relativo al pagamento di sanzioni amministrative dirette, irrogate per errori commessi per attività svolte nei confronti dei clienti, possa essere oggetto di assicurazione da parte del professionista.

7) "Parità" degli strumenti a disposizione ed abbandonare la stagione dei pre-compilati

- **Aumentare il numero e la qualità delle informazioni da inserire nel cassetto fiscale del contribuente**, anche in un'ottica di compliance dichiarativa (ad esempio, le risultanze dell'anagrafe dei rapporti finanziari, che potrebbero essere rese disponibili almeno una



volta l'anno). Abbandonare la stagione dei pre-compilati, fallita in partenze e che non genera alcun tipo di beneficio al contribuente, all'impresa o al commercialista.

- **Banca dati sentenze tributarie:** necessità che anche i professionisti abilitati alla difesa tributaria possano accedere a tutte le sentenze delle quali dispongono gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
- **Contraddittorio con uffici:** è necessario evitare il ricorso a formule stereotipate, lasciando al contribuente e al suo difensore ampio spazio per le osservazioni e contestazioni ritenute utili.
- **Accesso agli atti, trasparenza motivazione e calcoli:** rendere più semplice l'accesso agli atti del procedimento tributario per il contribuente e il professionista delegato. Fornire negli atti amministrativi e della riscossione tutti gli elementi, non solo giuridici, attraverso i quali si giunge alla determinazione degli importi richiesti.

8) Fatture elettroniche a cavallo d'anno

Finalmente, dopo innumerevoli denunce, anche in ambito europeo presentate da ANC e Confimindustria, con la Legge Delega per la Riforma Fiscale viene sanata una stortura colossale in termini di detrazione Iva per le fatture ricevute a cavallo d'anno.

Purtroppo però dobbiamo porre l'attenzione rispetto ad una ulteriore anomalia in termini di contabilizzazione dei ricavi e dei costi per gli operatori economici in contabilità semplificata che adottano il diffusissimo principio della cosiddetta "cassa virtuale".

Detta anomalia sorge perché la norma attribuisce alla data di recapito certificata dallo SDI un ruolo centrale, ma a nostro avviso del tutto improprio, a partire dalla quale la fattura può essere registrata.

Questo, che può apparire un dettaglio, provoca di fatto una distonia dell'annotazione nei registri iva degli operatori economici interessati ai fini della determinazione del reddito.

Al di là della data di accettazione da parte dello SDI della fattura elettronica, la data di registrazione da parte degli operatori economici deve essere la data di emissione della medesima così come avveniva in passato prima dell'avvento dello SDI.

Il Sistema di interscambio deve essere un mezzo di mera consegna delle fatture, di fatto un semplice "postino" che attesta l'esistenza del documento fiscale, con termini precisi oltre i quali possono scattare anche le sanzioni, ma il termine di registrazione non può che rimanere come in passato la data del documento stesso.

È estremamente urgente una modifica normativa in tal senso.

9) Conseguenze per i cittadini incapianti della mancata cessione del credito annualità 2021 e 2022 – Opportuno intervento normativo

Abbiamo assistito a molti casi di privati cittadini, pensionati e pressoché incapianti, che nel corso del 2021 e inizio 2022 hanno provveduto ad effettuare interventi edilizi di riqualificazione energetica sulle proprie abitazioni, per importi consistenti. Gli stessi non



hanno beneficiato dello sconto in fattura ma hanno provveduto a pagare l'impresa che ha effettuato i lavori mediante un c.d. finanziamento ponte con una banca, confidando di poter poi estinguere il finanziamento con la cessione del credito maturato.

A seguito però delle ripetute modifiche normative e incertezze operative (avvenute proprio a partire da fine gennaio 2022 in poi) che hanno comportato il blocco generalizzato degli acquisti dei crediti da parte della maggioranza degli Istituti bancari e dalle Poste, detti cittadini non sono più riusciti a cedere il credito alla banca (anche a seguito di una gestione che si potrebbe ritenere latente e pretestuosa da parte della società di revisione di riferimento della banca stessa).

In ragione di tale condizione venutasi a creare, queste persone (pensionati e di fatto incapienti) hanno perso la quota relativa all'anno 2021 pari a un quinto del credito totale e oramai rischiano di perdere anche la quota relativa all'anno 2022, con il finanziamento in essere che, tra l'altro, presenta un tasso di interesse oramai alle stelle.

Per questi casi è opportuno un intervento normativo che consenta, limitatamente a determinate situazioni, di non far perdere la quota di credito del 2021 e del 2022 e quindi che permetta di poter ritenere ancora validi tali crediti in attesa che si riescano finalmente a cedere in forza di una riapertura degli acquisti da parte del sistema finanziario.

Crediamo che sarebbe un bel messaggio di attenzione nei confronti di soggetti più deboli che comunque hanno tenuto comportamenti in ossequio delle norme.

10) Smobilizzo crediti da bonus edilizi

Per trovare una soluzione al nodo dei crediti incagliati da super bonus sulla Piattaforma delle Entrate, relativi ad interventi di vecchi progetti o ad altri interventi agevolati già in cantiere, è auspicabile avere una visione ampia e proattiva nei confronti delle imprese che da mesi sono in attesa di una riapertura delle cessioni, ormai prive di liquidità e in molti casi quasi sull'orlo del fallimento.

Sino ad oggi si è fatto affidamento sulla costruttiva collaborazione delle banche, facendo leva sulla persuasione morale per far ripartire l'acquisizione dei crediti incagliati.

“Esaminando i dati dei modelli F24 presentati nel 2022, risulta che le banche hanno versato 20,4 miliardi di euro di tributi e contributi, che possono ragionevolmente ritenersi ricorrenti e hanno utilizzato in compensazione crediti per complessivi 3,7 miliardi di euro, altrettanto ricorrenti (diversi dai bonus edilizi). Pertanto, considerando le rate dei bonus edilizi attualmente a disposizione delle banche per il 2023, pari a circa 9,5 miliardi di euro, risulterebbe una capacità di acquistare e assorbire in compensazione ulteriori bonus edilizi per circa 7,2 miliardi di euro su base annua (debiti ricorrenti 20,4, meno rata anno 2023 bonus edilizi 9,5, meno crediti ricorrenti 3,7)”. (fonte Agenzia delle Entrate)



Ipotizzando di usare la stessa metodologia anche per altri **Cessionari** diversi dalle banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione, si **creerebbe una tale capacità di acquisizione e di assorbimento in compensazione dei bonus edilizi che disincaglierebbe in buona parte i crediti bloccati nei cassetti fiscali delle imprese.**

Fermo restando quanto disposto fino al D.I. 11/23 in materia di circolazione dei crediti, limiti, tracciabilità, asseverazioni ed apposizione di Visti di conformità, la proposta ipotizzata per lo sblocco dei crediti incagliati per l'anno 2022 e riportata in termini numerici nella prima tabella del prospetto allegato, determina la possibilità ai cessionari/imprese di poter compensare un importo massimo di € 500mila con un immediato utilizzo in compensazione nel modello F24.

L'avvio immediato in compensazione dei crediti comporterà al Cessionario l'onere di un versamento di un'Imposta Sostitutiva pari al 10% del valore opzionato per l'utilizzo in compensazione.

Tale opzione dei Cessionari/imprese comporterà un'assunzione diretta di responsabilità e tra gli strumenti possibili per far incontrare domanda e offerta di crediti si potrebbe pensare di creare di una piattaforma digitale unica per gli scambi fra privati, ma sempre sotto il controllo diretto dell'Agenzia delle Entrate.

È bene sottolineare che i calcoli relativi ai possibili impatti sui saldi di finanza pubblica dovranno tenere in considerazione l'effetto positivo sulle casse erariali del versamento dell'imposta sostitutiva, che così come ipotizzata nella tabella potrebbe ammontare ad un importo consistente e di facile determinazione.

Tale prima misura è da ritenersi un intervento emergenziale e una tantum solo per i crediti incagliati di lavori eseguiti nel 2022.

Mentre nella seconda tabella si è ipotizzato ed analizzato la possibilità di una misura messa a regime, che garantirebbe un'immediata liquidità alle imprese ed ai cessionari con compensazione dirette, restringendo il limite di plafond utilizzabile pari a € 300mila, sempre dietro versamento di un'imposta sostitutiva pari al 10% dell'importo opzionato per la compensazione immediata su modello F24.

La terza tabella invece riguarda essenzialmente importi più contenuti di plafond opzionati per l'utilizzo in compensazione, in quanto rivolti essenzialmente al mondo dei privati.

Le stime di introito dell'imposta sostitutiva sono state calcolate su una platea di imprese interessate pari a n. 500.000 unità su circa 4.500.000 partite iva italiane attive.

Per sbloccare i crediti generati dal superbonus e dagli altri bonus edilizi, ma incagliati perché non trovano acquirenti, la strada da percorrere è quella della compensazione attraverso gli F24 al fine di sgonfiare una bolla da 19 miliardi di euro e la proposta individuata cerca di conciliare gli interessi dei cittadini e dello Stato.

Gli effetti del superbonus: i dati statistici UPB

In audizione 16 marzo 2023, in Commissione V alla Camera dei Deputati, la Presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio (UPB), ha illustrato l'analisi statistica condotta nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia, con particolare riferimento al superbonus.

In particolare, è stato specificato che, nel biennio 2021-2022, con l'introduzione del superbonus, si è registrato un incremento negli investimenti nelle abitazioni pari a 16,5 miliardi.

Inoltre, sempre con riferimento allo stesso periodo, troviamo una crescita del Pil, per tutti gli investimenti in costruzioni residenziali pari al 2%, di cui circa l'1% è stato ottenuto grazie al superbonus.

In più, oltre quanto affermato, sulla base dei dati ENEA, le quote annuali di detrazione (crediti potenziali) per i lavori conclusi entro il 2022 e considerando anche i lavori asseverati a tutto febbraio 2023, al superbonus corrispondono detrazioni/crediti d'imposta per oltre 75 miliardi.

CREDITI INCAGLIATI 2022 - PROPOSTE PER LO SBLOCCO

A) CREDITI DA SUPERBONUS

La proposta consiste in:

- DETERMINAZIONE DI UN PLAFOND MASSIMO SU CASSETTO FISCALE (ES. 500MILA)
- OPZIONE SU CASSETTO FISCALE PER IMMEDIATO UTILIZZO IN F24 FINO AL TETTO STABILITO PER IL PLAFOND
- VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA PARI AL 10% CON F24, SENZA POSSIBILITA' DI COMPENSAZIONE

CREDITI DA SCONTO IN FATTURA SUPERBONUS - CREDITI FINO A 500MILA

POSSIBILITA' DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE IMMEDIATA ATTUALIZZANDO LA DETRAZIONE PER CREDITI IN CASSETTO FINO A 500 MILA
PAGAMENTO DEL 10% DI UN'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULL'OPZIONE IN COMPENSAZIONE DA VERSARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'OPZIONE

CREDITI IN CASSETTO	UTILIZZO IN COMPENSAZIONE IN 4 ANNI	UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DECENNALE	UTILIZZO NELL'ANNO D'IMPOSTA DELL'OPZIONE O FINO A CAPIENZA	IMPOSTA SOSTITUTIVA 10%	EFFETTO SU CASSE ERARIALI PER 500 MILA IMPRESE POTENZIALMENTE INTERESSATE ALLA COMPENSAZIONE
500.000,00	125.000,00	50.000,00	500.000,00	50.000,00	25.000.000.000,00
	125.000,00	50.000,00			
	125.000,00	50.000,00			
	125.000,00	50.000,00			
		50.000,00			
		50.000,00			
		50.000,00			
		50.000,00			
		50.000,00			
		50.000,00			
		50.000,00			



BONUS EDILIZI ART. 121, c.2, D.L. 34/2020 - PROPOSTE A REGIME PER SCONTO IN FATTURA / CESSIONI

A) CREDITI DA SCONTO IN FATTURA PER MICRO IMPRESE - CREDITI FINO A 300MILA

POSSIBILITA' DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE IMMEDIATA ATTUALIZZANDO LA DETRAZIONE PER CREDITI IN CASSETTO FINO A 300 MILA
PAGAMENTO DEL 10 % DI UN'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULL'OPZIONE IN COMPENSAZIONE DA VERSARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'OPZIONE

CREDITI IN CASSETTO	UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DECENNALE	UTILIZZO NELL'ANNO D'IMPOSTA DELL'OPZIONE O FINO A CAPIENZA	IMPOSTA SOSTITUTIVA 10 %	EFFETTO SU CASSE ERARIALI PER 500 MILA IMPRESE POTENZIALMENTE INERESSATE ALLA COMPENSAZIONE
300.000,00	30.000,00	300.000,00	30.000,00	15.000.000.000,00
	30.000,00			
	30.000,00			
	30.000,00			
	30.000,00			
	30.000,00			
	30.000,00			
	30.000,00			
	30.000,00			
	30.000,00			
	30.000,00			

B) CREDITI DA CEDENTI PRIVATI A IMPRESE CESSIONARIE (PRIMA CESSIONE) - CREDITI FINO A 150MILA

POSSIBILITA' DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE IMMEDIATA ATTUALIZZANDO LA DETRAZIONE PER CREDITI IN CASSETTO FINO A 150 MILA
PAGAMENTO DEL 10 % DI UN'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULL'OPZIONE IN COMPENSAZIONE DA VERSARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'OPZIONE

CREDITI DEI CESSIONARI (derivanti da prime cessioni)	UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DECENNALE	UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NELL'ANNO D'IMPOSTA DELL'OPZIONE O FINO A CAPIENZA	IMPOSTA SOSTITUTIVA 10 %	EFFETTO SU CASSE ERARIALI PER 500 MILA IMPRESE POTENZIALMENTE INERESSATE ALLA COMPENSAZIONE
150.000,00	15.000,00	150.000,00	15.000,00	7.500.000.000,00
	15.000,00			
	15.000,00			
	15.000,00			
	15.000,00			
	15.000,00			
	15.000,00			
	15.000,00			
	15.000,00			
	15.000,00			
	15.000,00			